

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“Centroentro”
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione di volontariato “Centroentro”.

ART 2) L'Associazione ha sede legale nel comune di Fabro, Via Pasubio 22/A, ed ha durata a tempo indeterminato. Con delibera dell'assemblea ordinaria possono essere istituite sedi locali e periferiche in tutto il territorio nazionale.

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro. L'associazione esercita la propria attività ai sensi della legge quadro sul volontariato (legge 08 Agosto 1991, n. 266) e delle disposizioni regionali che ne danno attuazione, nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 4) L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

L'associazione ha lo scopo di:

- Promuovere attività culturali e ricreative
- Valorizzare le tradizioni locali attraverso ricerche, iniziative, mostre ed ogni altra attività anche in collaborazione con altre associazioni ed Enti Locali
- Gestire punti di ritrovo, archivi centri di documentazione e similari a vantaggio della collettività
- Promuovere attività di formazione quali corsi o seminari a vantaggio della collettività

- Collaborare anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e privati

L'associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento alla L.n.266/91.

SOCI

ART 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

ART 6) L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

ART. 7) I soci si distinguono in:

- Soci fondatori tutte le persone fisiche o giuridiche firmatarie dell'atto di costituzione dell'associazione
- Soci ordinari coloro i quali persone fisiche o giuridiche, ammessi dal Consiglio Direttivo intendono perseguire scopi e finalità descritti nel presente statuto
- Soci sostenitori sono gli Enti; e Società, le persone fisiche che concorrono a sostenere con contributi finanziari o altre facilitazioni l'Associazione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno inoltre diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 10) La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo della tessera sociale annuale, per dimissioni, per espulsione o radiazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

- a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori, solo se istituito con delibera dell'assemblea.
- e) il Collegio dei Garanti, solo se istituito con delibera dell'assemblea

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12) L'Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;

I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta ai soci, con qualunque mezzo (posta ordinaria, lettera, fax, e-mail, ecc.) almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: -approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; elegge e revoca il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei sindaci revisori; e il Collegio dei Garanti, approva il bilancio consuntivo – delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART.14) L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta lo richieda il Collegio dei sindaci revisori; e il Collegio dei Garanti ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli associati.

ART. 15) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Il diritto di voto viene esercitato in Assemblea personalmente dal socio o per delega accompagnata da fotocopia del documento d'identità del delegante. Ogni persona non può rappresentare per delega più di due soci. I membri del Consiglio Direttivo non sono delegabili.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno del totale dei presenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno del totale dei presenti,

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno di quello di prima convocazione.

ART. 16) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile.

Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di sette membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

In particolare : -redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; -cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; -delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;-determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;-amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione;-nomina, tra i suoi membri, il segretario ed il tesoriere; -procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione. Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito, : -controlla l'amministrazione dell'Associazione ; vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; -accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART.23) Il Collegio dei garanti , qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Garanti elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Garanti , qualora istituito; -esamina tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure;-vigila sulla corretta osservanza da parte dei soci e degli organi dell'Associazione delle norme dello statuto, sull'applicazione dei deliberati dell'Assemblea dei soci, sulla buona amministrazione del patrimonio dell'Associazione e sul suo corretto utilizzo per il perseguimento degli scopi sociali. Il collegio può intervenire nelle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; può con richiesta scritta convocarlo per sottoporgli questioni che riguardano il buon andamento dell'Associazione. Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci, come stabilito nell'art 14. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazioni scritte e firmate

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dai contributi degli organismi internazionali;
- e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

ART. 25) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

BILANCIO

ART. 26) Il bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo. In bilancio, o rendiconto annuale, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere

da quelle produttive-marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 28) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito, se previsto dalla legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 29) L'associazione ha diritto alle agevolazioni di cui all'art.8 della legge 11.08.91 n. 266

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO